



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE

VIA VIA XXV APRILE, 1 - 33100 Udine-Tel. 0432 281246 Fax. 0432 281711
- Codice Fiscale: 94134550303 Codice Meccanografico: UDIC85800Q
e-mail: UDIC85800Q@istruzione.it; pec: udic85800q@pec.istruzione.it

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
relativo a:
MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, E
DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI
DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 146/1990**

Il giorno 6 settembre 2018, alle ore 9.00, presso l'Istituto Comprensivo Udine VI- via XXV aprile 1 - in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica,

- vista la legge 300/1970;
- vista la legge 146/90 integrata con la legge 83/2000;
- vista la legge n.59 del 1997;
- visto il D.lgs n.165 del 30 marzo 2001;
- visto il CCNL del 19.04.2018
- considerato che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- convenuto che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti;

tra la DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA, rappresentata:

- dal Dirigente Scolastico R prof.Luca Gervasutti;
- la R.S.U. di ISTITUTO: ins.Elisa Fain, prof.ssa Manuela Gargioli, sig.ra Fabiana Gottardo;
- i RAPPRESENTANTI PROVINCIALI delle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018: CISL/SCUOLA; FLC/CGIL; UIL/SCUOLA; GILDA UNAMS,

si stipula il seguente contratto integrativo di istituto.

Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto si applica per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21 a tutto il personale docente e A.T.A., sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l'istituzione scolastica.

Art. 2 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. Le delegazioni sono così composte: a. per la parte pubblica il Dirigente Scolastico;
b. per la parte sindacale la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) eletta all'interno dell'istituzione scolastica e i rappresentanti territoriali delle OO. SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L., come previsto dall'Accordo quadro del 7/8/1998 sulla costituzione della R.S.U., ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 2016/2018.

2. Il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e le OO. SS. firmatarie del contratto nazionale detengono in esclusiva il potere di contrattare. Ogni componente della delegazione dei sindacati provinciali firmatari del C.C.N.L. è titolare del potere di contrattare. Il Dirigente Scolastico e la R.S.U. non possono delegare il potere di contrattare, ma è loro consentito farsi assistere da esperti facenti parte del personale alle dipendenze delle istituzioni scolastiche interamente intesa. Prima dell'inizio di ogni seduta, le parti comunicano la composizione della relativa delegazione.

Art. 3 - RELAZIONI SINDACALI

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

- a - informazione preventiva e successiva;
- b - partecipazione;
- c - contrattazione integrativa d'Istituto;
- d - confronto.

Art. 4 - STRUMENTI

1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- a - informazione preventiva e successiva: incontri e consegna documentazione;
- b - partecipazione: accordi e/o intese;
- c - contrattazione integrativa d'Istituto: sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative;
- d - confronto: dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare;

Art. 5 - MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. ESAME CONGIUNTO

- a) Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione preventiva o successiva può chiedere - entro 3 giorni dalla conclusione dell'incontro - un esame congiunto sulle materie proprie dell'informazione preventiva o successiva;
- b) Il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti e procede entro 3 giorni a convocare un nuovo incontro nel quale le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve chiudersi entro 5 giorni;

2. PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE

- a) Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico che invierà comunicazione alle OO. SS. territoriali e alla R.S.U., specificando l'ora, il luogo, l'ordine del giorno in trattazione.
- b) La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici. I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo della RSU e a quello sindacale. Il Dirigente Scolastico ne curerà l'affissione all'albo d'Istituto e l'invio alle OO.SS. firmatarie.

3. INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti entro 5 giorni dalla richiesta di uno di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Sarà cura del Dirigente Scolastico affiggere all'albo il nuovo contratto.

4. CONCILIAZIONE

In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di esperire un tentativo di conciliazione. Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse. Il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro quindici giorni dal primo incontro.

Art. 6 - PERMESSI SINDACALI

1. La RSU può usufruire dei permessi sindacali nei limiti e nelle forme disciplinati dal CCNQ.
2. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
3. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico tramite atto scritto.

Art. 7 - AGIBILITÀ SINDACALE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
2. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. e alle OO. SS. firmatarie di C.C.N.L. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
3. All'interno dell'Istituto è garantito, alle organizzazioni Sindacali, l'utilizzo di apposita bacheca sindacale.
4. Alla R.S.U.;
 - a) è consentito comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
 - b) è garantita la fruizione degli strumenti di comunicazione per lo svolgimento delle attività sindacali (telefono, fax, fotocopiatrice, computer...);
 - c) è consentito l'uso di un locale della scuola per le riunioni previa richiesta al Dirigente Scolastico;
5. La R.S.U. e le segreterie comprensoriali e/o Regionali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione, informazione preventiva e successiva.
6. Il rilascio di copia degli atti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro 10 giorni dalla richiesta e comunque non oltre 30 giorni.

Art. 8 - ASSEMBLEE

1. Fermo restando il contenuto dell'art. 13, comma 12 del C.C.N.L. Scuola 04/08/1995, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio e/o in orario di attività funzionali all'insegnamento (riunioni, collegio, corsi di aggiornamento...), sia fuori orario di servizio, possono essere indette:
 - a) dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del comparto scuola sia unitariamente che disgiuntamente;
 - b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti.
2. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede, l'ordine del giorno deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni prima (art. 2 C.C.N.Q. 7/8/1998) se si svolge fuori orario di servizio o in orario di attività funzionali all'insegnamento e di almeno 6 giorni di anticipo se si svolge durante l'orario di lezione, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail indirizzata al Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio vengano affisse nelle bacheche sindacali nella stessa giornata. Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni a tutto il personale interessato.
4. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti dell'orario per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea del personale che presta regolare servizio e avverte le famiglie interessate.
5. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata.

Giuseppe

Fiorino

Roberto

[Signature]

Maria Grazia

[Signature]

6. La dichiarazione individuale di partecipazione alle assemblee espressa in forma scritta da parte del personale che intende partecipare durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuale (n. 10 ore) ed è obbligatoria e irrevocabile.

7. I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.

8. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale, si applica il comma 3, dell'art. 8, del C.C.N.L. 2006/2009, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il Dirigente Scolastico l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del Dirigente Scolastico, della comunicazione riguardante l'assemblea.

9. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA il Dirigente Scolastico stabilisce preventivamente il numero minimo dei lavoratori essenziali per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità e dovrà rispettare i seguenti contingenti: 1 Assistente Amministrativo negli uffici di segreteria se l'orario è coincidente con l'orario di apertura al pubblico e n. 1 collaboratore scolastico nella sede centrale.

Art. 9 - CONTINGENTI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

1. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000, si conviene che in caso di sciopero del personale docente e ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza di particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

- a) l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
- b) lo svolgimento degli esami d'idoneità conclusivi del ciclo d'istruzione;
- c) il pagamento degli stipendi al personale.


2. In caso di necessità di determinazione del contingente l'individuazione del personale sarà indicata in primo luogo nei lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta) o in ordine alfabetico rispettando i seguenti contingenti:

- 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per sede.

Art. 10 - NORMA DI RINVIO

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la scuola, anche per quanto attiene accesso agli atti, tutela della privacy, patrocinio sindacale, procedimento amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Dirigente Scolastico	RSU d'Istituto	SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	
 Prof. Luca Gervasutti	 Ins. Elisa Fain	 CISL SCUOLA	GILDA UNAMS
	 prof.ssa Manuela Gargioli	 FLC CGIL	
	 Sig.ra Fabiana Gottardo	UIL SCUOLA	